



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 31 DEL 15-04-2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E MEZZI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, SITI IN NORCIA SUL TERRENO DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 119 PARTICELLA N° 179, EX ART. 192 COMMA 3 DEL D. LGS. 152/2006

IL SINDACO

VISTE le note trasmesse dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia, con Prot. 178 del 18/02/2020 ed acquisita al Prot. Com/le n° 3830 del 25/02/2020 e successiva nota con Prot. 431 del 31/03/2020 ed acquisita al Prot. Com/le n° 6791 in pari data, con le quali fanno presente al Signor Sindaco del Comune di Norcia, tramite un sopralluogo congiunto con i referenti dell'Unità Sanitaria Locale Umbria 2 (USL Umbria 2) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), svoltosi in data 29/01/2020, le criticità emerse in termini ambientali/sanitarie, individuate su un terreno sito in Norcia - ex Ferrovia Spoleto-Norcia, distinto catastalmente al Foglio 119 Part.IIIa n° 179, interessato dalla presenza di rifiuti e mezzi abbandonati (come dettagliato allegato "Rilievo fotografico") di proprietà della signora VENERI Silvana, nata a Roma il 26/01/1954. Per quanto sopra, veniva richiesta l'emissione di apposita Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per le porzioni di terreno oggetto di abbandono di rifiuti e mezzi.”

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 181 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero....”;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, il quale prescrive ai commi: 1) che “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;

CHE il Comune, al fine di ridurre lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti, da anni, ha attivato un Centro Comunale per la raccolta dei rifiuti della differenziata, ove le utenze possono conferire i loro rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, per avviarli al riciclaggio, al recupero e/allo smaltimento;

VISTO il vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato con atto N. 122 del 29 dicembre 1994 di Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152, non ultimo il D.Lgs. n° 205/2010, che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

PRESO ATTO della richiesta di emissione di idoneo provvedimento a carico della proprietaria per procedere alla bonifica del sito così come specificato dalle suddette note, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che tale situazione, oltre a rappresentare un problema ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO: necessario provvedere all'emissione di un provvedimento ordinatorio

ORDINA

Alla Signora

VENERI Silvana, nata a Roma il 26/01/1954

C.F. VNRSVN54A66H501B e residente in

Via Nicola de Lecce n° 40 – 73050 SALVE (LE)

E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI

in qualità di proprietaria, del terreno sito in Norcia, ex Ferrovia Spoleto-Norcia, distinto catastalmente al Foglio n° 119 Part.IIIa n° 179, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e mezzi abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Alla medesima si prescrive altresì di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza della presente Ordinanza, verrà provveduto all'esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate (comma 3 art. 192 D.Lgs. N° 152/2006), nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

INFORMA

In osservanza dell'art. 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:

- Entro 60 gg. dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199;

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di NORCIA;

Copia della presente sarà notificata:

- Signora VENERI Silvana, residente in Via Nicola de Lecce n° 40 – 73050 SALVE (LE);
- Alla AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA_2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- All'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA (A.R.P.A.) - Via delle Industrie - Località Portoni - 06037 - S. Eraclio (PG);
- All'Area di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine all'esecuzione – Sede;
- Al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia – Via Vespasia Polla, 1 – 06046 NORCIA;
- All'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Perugia.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO

F.to Nicola Alemanno